



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4960 del 2011, proposto da:  
Ouchoari El Mahdi, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Panzarola, con domicilio eletto  
presso Maria Teresa Pagano in Roma, via Achille Papa, 21;

**contro**

Ministero dell'Interno, Questura di Brescia rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura  
generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

**per la riforma**

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n.  
00456/2011, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno - mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per  
le parti gli avvocati dello Stato Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Considerato che:

- il signor El Mahdi Ouchoari ha impugnato la Sentenza del TAR per la Regione Lombardia/Sez. di Brescia n. 456/2011 che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del decreto Cat.A-12/Imm./2010/2^Sez. del 06/12/2010, recante rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. in quanto è risultato che egli, con sentenza del Tribunale, di Brescia - depositata in data 26.4.2010 irrevocabile il 30.6.2010 -, è stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione per i reati di cui agli art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) e 609-bis c.p. (violenza sessuale);
- la sentenza è motivata dalla natura ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno delle condanne sopra riportate e dal fatto che non ha alcun rilievo nè la sospensione condizionale della pena nè la non menzione della condanna;

- l'appellante contesta la sentenza rilevando che la condanna non ha carattere ostativo in quanto concerne reati per i quali non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; e che sarebbe stato, pertanto, necessario un accertamento della effettiva e attuale pericolosità sociale, che peraltro risulta esclusa dallo stesso giudice penale nella motivazione della condanna.

Ritenuto che:

- la natura ostativa della condanna discende dal fatto che i reati commessi sono di natura sessuale e rientrano, pertanto, nell'elenco delle condanne che la legge considera ostantive in relazione al carattere particolarmente odioso del reato, indicate all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 e non in quanto comprese art. 381, c.p.p., per l'obbligo dell'arresto in flagranza;
- la sentenza del TAR debba pertanto essere confermata anche nelle sue motivazioni;
- in relazione alla natura della questione oggetto del giudizio le spese possano essere compensate.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l'appello.  
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente  
Vittorio Stelo, Consigliere  
Dante D'Alessio, Consigliere  
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore  
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
Il 02/08/2013  
IL SEGRETARIO  
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)